

ESENTE



7118118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11992/2013

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. **748**

Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - Rep.

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - Ud. 19/12/2017

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere - CC

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere - **C.U.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11992-2013 proposto da:

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2017 (omissis) , elettivamente domiciliato in

5065 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2329/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2012 R.G.N.
6768/2008.

77

RILEVATO

che, con la sentenza n. 2329/2012, la Corte di appello di Roma ha confermato sia la pronuncia non definitiva del 19.9.2006 che quella definitiva del 10.7.2007, rese dal Tribunale della stessa città con le quali, in accoglimento delle domande proposte da (omissis) nei confronti di (omissis) spa, era stato ordinato alla società di attribuire all'originario ricorrente mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al provvedimento in data 7.2.2001 ed era stata condannata la società al risarcimento del danno biologico nella misura di 120 giornate di inabilità temporanea liquidata secondo le tabelle INAIL nonché al risarcimento del danno da demansionamento nella misura pari ad un quarto della retribuzione effettivamente percepita nel periodo dal 7.2.2001 al 7.10.2006, oltre accessori e spese;

che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (omissis) spa affidato a due motivi;

che (omissis) ha resistito con controricorso;

che il PG non ha formulato richieste scritte;

che le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: **1)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cc, degli artt. 115 e 116 cpc e degli artt. 37, 38, 44, 45, 48, 49, 50, 51 e 53 del CCNL 1994 (art. 360 n. 3 pc) nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc) per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale, nella specie, non ravvisabile alcuna equivalenza tra le mansioni svolte dal (omissis) prima del febbraio 2001 e quelle disimpegnate successivamente e per avere erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 2103 cc sia perché l'adibizione a nuove mansioni si era resa necessaria a seguito della soppressione delle attività di natura tecnica svolte in precedenza sia perché le nuove mansioni risultavano pacificamente idonee a valorizzare la professionalità potenziale del (omissis) ; **2)** la violazione degli artt. 115, 116, 414, 420 cpc, artt. 2697, 1223, 1226, 2103, 2043, 2059 e 2087 cc (art. 360 n. 3 cpc) nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc) per non avere, con riguardo alla

condanna al risarcimento del danno biologico per effetto del ravvisato demansionamento, la Corte di merito chiarito, in concreto, le ragioni effettive della correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico il quale, peraltro, aveva omesso di evidenziare gli elementi da cui desumere il diretto collegamento tra le mansioni disimpegnate dal (omissis) a partire dal 2001 e la patologia individuata nell'elaborato peritale; inoltre, con riguardo al riconoscimento del danno morale, si contestano le argomentazioni della Corte distrettuale che, da un lato, ha ritenuto inidonee le censure dell'atto di appello a condurre alla riforma della sentenza di primo grado e, dall'altro, ha, in pratica, riconosciuto una duplicazione del danno morale ammettendo congiuntamente sia il danno biologico che quello morale e che, comunque, non era necessario il solo inadempimento datoriale ma anche la prova del pregiudizio in concreto patito;

che il primo motivo è infondato in quanto, ancorché svolto sotto il profilo della violazione di legge, la censura si sostanzia nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando come tale una censura riconducibile al paradigma del vizio di motivazione che, però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio: in particolare, deve rilevarsi che la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e congrue, da un lato, ha rilevato che nessuna equivalenza tra le mansioni svolte prima e dopo il cambiamento poteva ravvisarsi con riguardo alla posizione del (omissis) e, dall'altro, che la deduzione della società circa una riorganizzazione aziendale era generica, poiché riferita all'intero contesto aziendale e priva di qualsivoglia diretta riferibilità alla concreta vicenda del lavoratore, oltre ad essere sfornita di prova;

che il secondo motivo è anche esso infondato: invero, la Corte territoriale, in primo luogo, ha rilevato che in atti non vi era alcuna CTP; in secondo luogo, ha aderito alle conclusioni del CTU sottolineando che, a seguito di approfonditi esame della documentazione medica e valutazione clinica del caso, oltre che

dall'esame dell'interessato e degli atti processuali, era stata evidenziata la sussistenza di una *"reattività ansiosa specifica fondamentalmente legata al demansionamento subito dal proprio datore di lavoro"*. Orbene, a fronte di tali valutazioni di fatto incensurabili in cassazione, con il motivo in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, risolvendosi in un mero dissenso diagnostico e in una inammissibile critica del convincimento del giudice (tra le altre Cass. 12.9.2016 n. 17935; Cass. 15.1.2013 n. 767);

che quanto, invece, alla asserita duplicazione del danno biologico e di quello morale, deve evidenziarsi che, se è vero che il danno morale non è una posta autonoma di danno, ma solo un criterio di liquidazione della più generale posta di danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cc (cfr. Cass. n. 26792/2008), tuttavia va rilevato che dal sostanziale tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince che in tal modo è stato considerato dalla Corte di merito la quale lo ha ritenuto una componente del calcolo del danno non patrimoniale rilevante ai fini della determinazione del patito danno da demansionamento sofferto dal lavoratore;

che alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;

che, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo




unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 19 dicembre 2017.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Napoletano



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 MAR 2018

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 22 marzo 2018

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92